

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	42/2013
TITOLO	1.10.4
	1.10.21/505
LEGISLATURA	IX

Il giorno 24 giugno 2013 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI	Presidente
GIUSEPPE BETTINI	Vicepresidente
ARIANNA ALBERICI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERA DI DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA N. 34/2013 (XXX /FASTWEB X, SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SWISSCOM X).



Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA la delibera di definizione della controversia n. 34/2013, adottata da questo Ufficio in data 27 maggio 2013;

CONSIDERATO che nella motivazione si afferma quanto segue: "Fastweb dovrà altresì annullare le fatture emesse per i due periodi indicati (dal 14 al 27 agosto 2008 e dal 10 novembre 2008 sino al 20 febbraio 2009), nella misura della metà, atteso che il servizio somministrato dall'operatore è stato discontinuo e irregolare incidendo sul rapporto sinallagmatico." (capo a);

CONSIDERATO che nel dispositivo si afferma quanto segue: "[Fastweb X dovrà] annullare le fatture emesse a carico dell'istante in relazione alle utenze in oggetto per il periodo corrente dal 14 al 27 agosto 2008 e dal 10 novembre 2008 al 20 febbraio 2009, restituendo all'istante quanto da questi eventualmente pagato." (punto n. 2);



RILEVATO che per mera svista materiale il considerato è erroneamente diverso da quanto espresso in motivazione, non limitando l'annullamento della fatture alla metà;

DELIBERA QUANTO SEGUE

A rettifica della delibera di definizione n. 34/2013 (XXX\ Fastweb X, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom X) il punto n. 2 del dispositivo è così integralmente sostituito:

2) annullare, **nella misura della metà**, le fatture emesse a carico dell'istante in relazione alle utenze in oggetto per il periodo corrente dal 14 al 27 agosto 2008 e dal 10 novembre 2008 al 20 febbraio 2009, restituendo all'istante quanto da questi eventualmente pagato.

Il Segretario

Dott.ssa Primarosa Fini

Il Presidente

Prof. avv. Gianluca Gardini